

stero del Tesoro, la Pretura Circondariale di Bologna — Sezione controversie del lavoro — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee il seguente quesito:

«Se la disposizione della direttiva 82/76/CEE ⁽¹⁾ nella parte in cui prevede che la formazione dei medici specialisti "forma oggetto di una adeguata remunerazione", debba essere interpretata, in mancanza della emanazione di norme specifiche della Repubblica italiana nei termini previsti, nel senso della efficacia diretta a favore dei medici specializzandi nei confronti delle amministrazioni della Repubblica italiana, e se attribuisca ai medici specializzandi in formazione il diritto ad un compenso adeguato correlato alla complessiva attività di formazione svolta nei servizi incaricati dallo Stato, con il relativo obbligo per tali amministrazioni, ivi compresa l'Università agli studi di Bologna, di corrispondere tale compenso».

(¹) Direttiva del Consiglio del 26. 1. 1982. GU n. L 43 del 15. 2. 1982, p. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Skatterättsnämnd (commissione tributaria svedese) con decisione 20 febbraio 1997, nella causa Victoria Film A/S contro Riksskatteverk

(Causa C-134/97)

(97/C 166/18)

Con decisione 20 febbraio 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 aprile 1997, nella causa Victoria Film A/S contro Riksskatteverk, lo Skatterättsnämnd ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se dall'art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva IVA, nel combinato disposto col punto 2 dell'allegato F della direttiva medesima, ed alla luce del disposto dell'allegato XV, IX Imposte, punto 2, lett. aa), del Trattato di adesione concluso tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circa l'adesione della Svezia all'Unione europea, risulti che la Svezia può mantenere nel proprio ordinamento nazionale norme corrispondenti, sotto il profilo sostanziale, alla disciplina prevista nel capitolo 3, art. 11, n. 1, della legge sull'IVA nel testo vigente sino al 31 dicembre 1996 ⁽¹⁾.

In caso di soluzione negativa di tale questione:

- 2) Se dalla circostanza che l'art. 28, n. 3, lett. b), della direttiva non consente che un ordinamento nazionale preveda l'esenzione dall'imposta per le cessioni indicate nella questione sub 1) derivi, con riguardo al caso di specie, che la detta disposizione, le disposizioni dell'art. 6, n. 1, o eventuali altre pertinenti disposizioni della sesta direttiva, hanno effetto diretto con la conseguenza che i soggetti che operino cessioni di diritti di

tal genere possano invocare tali disposizioni dinanzi alle autorità nazionali al fine di far considerare le cessioni medesime quali operazioni imponibili.

In caso di soluzione negativa anche di tale seconda questione:

- 3) Se i soggetti che effettuino cessioni di diritti di tal genere possano comunque far valere il diritto alla detrazione, ai sensi dell'art. 17, n. 2, o di altra disposizione della direttiva, cioè se, pertanto, la detta disposizione abbia effetto diretto, ancorché dalla cessione stessa non sorga debito d'imposta.

(¹) «Sono esenti da imposta le seguenti operazioni:

1. la cessione, temporanea o definitiva, dei diritti di cui agli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 729/1960, relativa ai diritti di autore di opere letterarie e artistiche, salvo (...).»

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Vienna con ordinanza 24 marzo 1997, nella causa Verein zur Förderung des freien Wettbewerbs im Medienwesen contro Società MVF Magazin-Verlag am Fleetrand GmbH

(Causa C-135/97)

(97/C 166/19)

Con ordinanza 24 marzo 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 aprile 1997, nella causa Verein zur Förderung des freien Wettbewerbs im Medienwesen contro Società MVF Magazin-Verlag am Fleetrand GmbH, l'Oberlandesgericht di Vienna ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 30 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una normativa di uno Stato membro A che non consenta ad un'impresa stabilita nello Stato membro B di vendere riviste periodiche ivi prodotte anche nello Stato membro A, quando tali riviste contengano giochi o quiz a premi, regolarmente organizzati nello Stato membro B».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vat and Duties Tribunal di Manchester, con ordinanza 2 aprile 1997, nella causa Norbury Developments Ltd contro Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-136/97)

(97/C 166/20)

Con ordinanza 2 aprile 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 aprile 1997, nella causa Norbury Developments Ltd contro Commissioners of Customs and Excise, il Vat and Duties Tribunal di Manchester ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali: